



## ORDINE DEL GIORNO

### PREMESSO CHE:

- Il comma 11-bis dell'art. 15 del presente decreto, impone ai medici prescrittori di indicare solo il principio attivo contenuto nel farmaco o di apporre accanto alla clausola di "non sostituibilità", se ritengono di voler indicare anche il nome commerciale del farmaco, una sintetica motivazione di questa scelta;
- Suddetta prescrizione normativa, come lamentato da diverse sigle rappresentanti dei medici, produrrà un cospicuo aumento dei costi a carico delle amministrazioni regionali e nazionali poiché le software house delle cartelle cliniche informatizzate dovranno totalmente modificare i software gestionali al fine di consentire al medico di prescrivere il principio attivo, oggi non codificato nel software in quanto non previsto da nessun nomenclatore in uso;
- È noto che giurisprudenza consolidata abbia affidato la responsabilità della scelta prescrittiva in capo al medico, anche per non influire negativamente sul diritto alla Salute, sancito dall'art. 32 della Costituzione:

### IMPEGNA IL GOVERNO

- a prevedere immediate ed opportune forme di coinvolgimento tra il ministero della Salute e le realtà rappresentative del mondo medico, finalizzate all'apertura di un confronto equilibrato e proficuo su:
  - a) i costi che il settore medico sopporterebbe;
  - b) il reale beneficio in termini di revisione della spesa dello Stato;
  - c) l'impatto di tali previsioni normative sul diritto alla salute, sancito dall'art. 32 della Costituzione.

FUCCI

DISTASO

